

RYSZARD SZTYCHMILER

## L'OBBLIGO DEI GENITORI DI EDUCARE I FIGLI ALLA VITA EUCARISTICA

1. L'obbligo dell'educazione religiosa nell'ambito familiare. — 2. L'oggetto dell'educazione alla vita eucaristica in ambito familiare. — 3. Conclusioni.

La grande maggioranza dei fedeli laici vive unita in matrimonio, ed essi adempiono in tale stato gli importanti compiti loro affidati dal Creatore. Il più grande di essi è, senza dubbio alcuno, quello di educare i figli. Nel nuovo codice di diritto canonico è accentuata l'importanza di tale funzione e ne è specificato l'ambito.

Giovanni Paolo II nell'omelia durante la Messa per le famiglie polacche tenutasi a Stettino l'11 giugno 1987 ha affermato: « Il sacramento del matrimonio cresce sulla radice dell'eucarestia. Con l'eucarestia cresce e ad essa conduce » (1). Il sacramento del matrimonio richiede che i coniugi ricorrano costantemente all'eucarestia. I genitori cristiani vivono non solo essi stessi dell'eucarestia, ma portano a tale sacramento anche i loro figli. E questo non costituisce per loro un mero desiderio, ma un vero obbligo.

Il presente articolo cerca di definire esattamente i doveri che spettano ai genitori relativamente all'educazione dei figli alla vita eucaristica. Non si tratta quindi di uno studio su tutte le possibili relazioni che uniscono i coniugi con l'eucaristia, ma semplicemente di una esposizione dei loro doveri sull'educazione alla vita eucaristica dei figli. Offriremo innanzitutto un'esposizione delle norme che stabiliscono l'obbligo di educare cristianamente i figli, e in seguito di quelle relative alla specifica introduzione alla vita eucaristica. La fonte fondamentale di tali norme è il codice di diritto canonico, ma esse, come pure la loro interpretazione, si trovano anche in altri docu-

---

(1) AAS 80 (1988), p. 425; cfr. *Familiaris Consortio*, n. 57.

menti pontifici o in quelli emanati dalle Chiese locali. Inoltre, vi sono utili riferimenti nella letteratura canonistica e teologica.

### 1. *L'obbligo dell'educazione religiosa nell'ambito familiare.*

Tutti i credenti devono contribuire alla crescita della Chiesa e alla sua santità<sup>(2)</sup>. In virtù del battesimo e dalla confermazione siamo moralmente obbligati a fare apostolato, ovvero a trasmettere la gioiosa novità della salvezza divina ad ogni uomo<sup>(3)</sup>. Chi ancora non conosce la dottrina cristiana ha diritto di conoscerla. Ce l'hanno in particolare i bambini che dal battesimo sono chiamati a vivere secondo la dottrina evangelica, e che quindi godono pure dell'innegabile diritto all'educazione cristiana, con la quale sono condotti alla maturità personale, alla conoscenza dei misteri della salvezza e a una vita coerente con questi misteri<sup>(4)</sup>. L'obbligo dell'educazione religiosa spetta innanzitutto ai genitori cristiani: « I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa »<sup>(5)</sup>. Quindi l'educazione cristiana dei figli è il primo diritto e il più grave obbligo dei genitori cristiani<sup>(6)</sup>. Bisogna sottolineare che il legislatore in ambedue i canoni citati usa parole che testimoniano l'estrema importanza dell'obbligo per i genitori di impartire l'educazione cristiana; il testo latino recita testualmente *gravissima obligatione, officium gravissimum*.

L'obbligo dell'educazione religiosa talora spetta a uno solo dei genitori. È il caso della morte di uno dei coniugi, o della sua scomparsa per motivi diversi dalla comunità familiare, o del matrimonio misto,

(2) Cfr. can. 208 e 210.

(3) Cfr. can. 225 § 1. L'obbligo è più vincolante per quei fedeli cristiani che, in determinate circostanze, sono gli unici che possono far conoscere il vangelo alle persone con cui convivono. Vedi *Il nuovo Codice di Diritto Canonico. Novità, motivazione e significato*, Roma, 1983, p. 108-112.

(4) Cfr. can. 217. Vedi E. CORECCO, *Sussidi per il corso di diritto canonico*, Milano, 1984, p. 237-238. M. KAISER, *Die rechtliche Grundstellung der Christgläubigen*, in *Handbuch des Katholischen Kirchenrechts*, Regensburg, 1983, p. 177.

(5) Can. 226 § 2; O. STOFFEL, *Das Recht der Laien in der Kirche nach dem neuen Codex*, in *Das neue Kirchenrecht*, Zürich, 1984, pp. 68-69. M. KAISER, *Die Laien*, in *Handbuch des Katholischen Kirchenrechts*, Regensburg, 1983, p. 188.

(6) Cfr. can. 1136; can. 793 § 1. Vedi *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Roma, 1980, III, p. 27; J. SYRYJCZYK, *Troska Kościoła o katolickie wychowanie dzieci w kanonicznym prawie karnym*, in *Prawo Kanoniczne*, 30 (1987), 3-4, pp. 204-296.

dove soltanto una parte è cattolica e l'altra è battezzata in una diversa confessione cristiana; o ancora del matrimonio celebrato con dispensa dell'impedimento di disparità di culto, in cui una delle parti è addirittura di una fede diversa dalla cristiana o atea. In entrambi gli ultimi casi, la parte cattolica è obbligata a battezzare tutti i figli e ad educarli nella fede cattolica (7).

L'educazione cattolica dei figli è di tale importanza che il legislatore canonico ha evidenziato più volte quest'obbligo. I genitori cattolici che affidano i loro figli ad educatori che professano principi contrari alla fede cattolica devono essere puniti con censura — per es. scomunicati — o con altra giusta pena, stabilita dal legislatore competente (8). E se ne può dedurre che gli stessi genitori, se impartiscono tale errata educazione, possano essere colpiti con simile pena in virtù del can. 1399.

Alla luce delle norme citate si può allora affermare che l'obbligo di educare cristianamente i figli è non solo morale, bensì giuridico, gravemente tale, tanto da essere sanzionato con una pena.

## 2. *L'oggetto dell'educazione alla vita eucaristica in ambito familiare.*

L'educazione cristiana deve riguardare la personalità del bambino globalmente intesa, e una sua parte costitutiva essenziale è l'educazione propriamente religiosa, di cui, al giorno d'oggi, i genitori sono particolarmente responsabili. Rientra in tale ultimo particolare ambito educativo la preparazione alla vita eucaristica. La Congregazione per il culto divino ha sottolineato l'insostituibile ruolo della famiglia cristiana nel preparare i bambini ad affrontare maturamente e con cognizione di causa la vita eucaristica. Tutti nella Chiesa, e specialmente i genitori cattolici, hanno il dovere di « vegliare sui figli battezzati che saranno introdotti nella pienezza dell'iniziazione cristiana dai sacramenti dell'eucarestia e della confermazione, e su coloro che da poco si sono accostati per la prima volta alla comunione. Le condizioni della vita contemporanea nelle quali i fanciulli si trovano a vivere non esercitano infatti una positiva influenza sulla loro crescita spirituale. Spesso capita che i genitori non si preoccupino a sufficienza di adempiere l'obbligo assunto al momento del battesimo dei loro figli ed educarli cristianamente » (9).

(7) Cfr. can. 1086; 1125 § 1; 1129.

(8) Cfr. can. 1366; J. SYRYJCZYK, cit., pp. 206-208 e 218-229.

(9) S. Congregatio pro cultu divino, *Directorium de Missis cum pueris*, Romae, 1973, n. 1 e 9-10.

La preparazione all'interno del nucleo familiare alla vita eucaristica deve ricomprendere almeno tre momenti principali: l'istruzione sul significato e sul modo di partecipazione alla messa; la preparazione alla prima comunione; e, infine, quella che permette di avere un maturo e fruttuoso rapporto con Gesù presente sotto le speci sacramentali.

Il direttorio per le messe cui partecipano fanciulli raccomanda che questi, fin dai primi anni, assistano alla messa assieme ai loro genitori <sup>(10)</sup>. Il direttorio tratta delle messe cui partecipino bambini, e non delle messe per bambini.

È importante che l'educazione alla vita eucaristica dei bambini sia omogenea e continua. I pastori delle anime devono tener presenti i genitori e le famiglie intere nell'educare i fanciulli a partecipare debitamente alla messa. I genitori devono insegnare ai figli come si segue in modo degno e adeguato la messa. La catechesi familiare può aiutare assai i bambini a partecipare con frutto alla messa <sup>(11)</sup>. Il direttorio per le messe cui partecipino fanciulli, autorizzava i parroci e i rettori di chiese a far tenere ai laici una specie di omelia dopo il vangelo, in caso di urgente bisogno, e tanto più se il sacerdote celebrante non riusciva ad adattarsi alla mentalità dei bambini <sup>(12)</sup>. La poteva fare uno dei genitori che partecipassero alla messa con i bambini. In virtù del can. 767 § 1 e del can. 2 i laici non possono più tenere l'omelia, e alla luce della risposta dalla Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice di diritto canonico da 20 giugno 1987 né il parroco né il vescovo diocesano possono dispensare dalla suddetta prescrizione. A norma del can. 766 i fedeli laici possono (in determinate circostanze e secondo le disposizioni

<sup>(10)</sup> *Ibid.*, n. 10 e 16. La Conferenza episcopale polacca ha dettato norme particolari sull'argomento, evidenziando i doveri della famiglia cristiana « nell'educazione dei bambini alla fruttuosa e volontaria partecipazione alla messa ». I vescovi polacchi raccomandano che i pastori collaborino affinché i fanciulli assistano alla messa assieme ai genitori. I vescovi preferiscono le messe per le famiglie a quelle per i soli bambini. Vedi: *Zalecenia duszpasterskie Episkopatu Polski w związku z « Dyrektorium o Mszach sw. z udzialem dzieci »*, in *Ruch Biblijny i Liturgiczny*, 30 (1977), p. 87-88.

<sup>(11)</sup> Cfr. E. GRUBER, *Arbeitshilfen für die Glaubensunterweisung im 1. und 2. Schuljahr*, München, 1971, p. 5; H. KÖNIG, *Wie helfen wir unseren Kindern zum Glauben? Elternhilfe für die Vorbereitung auf die Feier der Eucharistie*, Düsseldorf, s.d., p. 44-45; I. MIETH, *Katechese in der Küche. Kinderfragen verlangen Antwort*, Mainz, 1979, p. 96-108.

<sup>(12)</sup> *Directorium de missis cum pueris*, cit., n. 24.

della conferenza episcopale) essere ammessi a predicare (ma non a tenere l'omelia) in una chiesa <sup>(13)</sup>.

L'educazione dei bambini alla cosciente, attiva e piana partecipazione alla messa deve avvenire innanzitutto nel periodo di preparazione alla prima comunione. In tale periodo bisogna anche istruire i genitori per aiutarli ad educare con maggior frutto i fanciulli alla vita eucaristica.

Lo scopo principale di questo periodo è di preparare i bambini alla prima confessione e alla prima comunione <sup>(14)</sup>. Il legislatore ecclesiastico ricorda che prima di ogni altro i genitori sono obbligati a che « i fanciulli che hanno raggiunto l'uso di ragione siano debitamente preparati a quanto prima, premessa la confessione sacramentale, alimentati di questo divino cibo » <sup>(15)</sup>. I genitori sono obbligati a preparare adeguatamente i bambini alla prima comunione, e il pastore delle anime deve verificare la sufficienza di tale preparazione <sup>(16)</sup>.

Il can. 913 § 1 detta i criteri in base ai quali ammettere i bambini alla prima comunione: « Per poter amministrare la santissima eucarestia ai fanciulli, si richiede che essi posseggano una sufficiente conoscenza e un'accurata preparazione, così da percepire, secondo la loro capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado di assumere con fede e devozione il Corpo del Signore ». Il legislatore enumera dunque tre criteri perché si abbia un'adeguata preparazione alla prima comunione. Innanzitutto il bambino deve, in modo adeguato alla sua età, comprendere il mistero di Cristo presente nell'eucarestia. Deve

<sup>(13)</sup> Cfr. *La Costituzione di Sacra Liturgia*, nn. 35-52; Risposta della Pont. Commissio CIC Authentice Interpretando, AAS 79 (1987), p. 1249; F.J. URRUTIA, *Responsa Pontificiae Commissionis CIC Authentice interpretando*, in *Periodica*, 77 (1988), 613-624; J.A. FUENTES ALONSO, *La función de enseñar*, in *Manual de Derecho Canónico*, Pamplona 1988, p. 388; W. GÓRALSKI, *Pozycja prawna osób świeckich w Kościele według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego*, in *Prawo Kanoniczne*, 28 (1985), p. 56-57; A. MONTAN, *La funzione di insegnare della Chiesa*, in E. CAPPELLINI, *La normativa del nuovo Codice*, Brescia 1983, pp. 145-148; N. RUF, *Das Recht der Katholischen Kirche nach dem neuen Codex*, cit., p. 77; E. SZTAFROWSKI, *Podrecznik prawa kanonicznego*, t. III, Warszawa, 1986, pp. 30-31.

<sup>(14)</sup> Cfr. E. GRUBER, *Arbeitshilfen für die Vorbereitung der Erstbeichte*, München, 1970, p. 104-105; ID., *Arbeitshilfen für die Vorbereitung der Erstkommunion*, München, 1971, p. 23-24; « *Instrumentum laboris* » zur Bischofssynode 1987, in *Verlautbarungen des Apostolischen Stuhl*, n. 78, Bonn, 1987, nn. 65 e 72.

<sup>(15)</sup> Can. 914.

<sup>(16)</sup> Vedi: P. HEMPEREK, *Uswiecajace zadanie Kosciola*, in *Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego*, Lublin, 1986, vol. III, p. 121-122; A. MAYER, *Die Eucharistie*, in *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, Regensburg, 1983, p. 681.

inoltre avere fede, cioè credere in Cristo, e infine deve essere in grado di ricevere con pietà la comunione. Perché un bambino possa avere fede e pietà, è necessario che gli siano d'esempio i genitori e, più in generale, l'ambiente familiare.

La prima comunione deve essere preceduta da una adeguata preparazione per la confessione, e il bambino deve ricevere prima questo sacramento<sup>(17)</sup>. Il bambino così preparato deve essere ammesso dal pastore alla prima comunione<sup>(18)</sup>. Alcuni teologi tedeschi hanno affermato che tale decisione spetti unicamente ai genitori. Ma questa proposta contrasta con il can. 914 del nuovo codice<sup>(19)</sup>. Il legislatore richiede che il parroco vigili che non siano ammessi alla prima comunione i bambini che, *a suo giudizio*, non abbiano raggiunto l'uso di ragione o non siano sufficientemente disposti. Sono a tale risoluzione legislativa annesse due questioni: l'ammissione anticipata alla prima comunione, e l'ammissione al sacramento dei bambini minorati psichici o che si trovino in pericolo di morte.

In base al combinato disposto dei can. 914 e 97 § 2 è possibile ammettere alla comunione i bambini che abbiano compiuto i sette anni, a condizione che siano adeguatamente preparati e soddisfino le condizioni richieste (can. 913 § 1). Quindi i genitori cattolici che conducano una vita sufficientemente religiosa possono chiedere al pastore d'anime che i loro figli siano anticipatamente ammessi a ricevere l'eucarestia, ovvero all'età di 7-9 anni<sup>(20)</sup>.

---

(17) Vi è stato chi ha proposto differenti soluzioni: cfr. H. KÖNIG, *op. cit.*, p. 47; E. GRUBER, *Arbeitshilfen für die Vorbereitung der Erstbeichte*, cit., *ibid.* Ma la dottrina cattolica è chiara: cfr. S. Congr. pro Clericis, *Directorium catechisticum generale*, 11 aprile 1971, in *AAS*, 64 (1972), p. 151-170; lettera del card. J. Ratzinger sulla prima confessione e prima comunione dei fanciulli, in *Notitiae*, 13 (1977), p. 603-608; *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., p. 115-116.

(18) Cfr. can. 912.

(19) Cfr. E. GRUBER, *Arbeitshilfen für die Vorbereitung der Erstkommunion*, cit., p. 34.

(20) Cfr. P. HEMPEREK, *op. cit.*, p. 121; E. SZTAFROWSKI, *Podrecznik prawa kanonicznego*, III, Warszawa, 1986, p. 192. Una simile possibilità è stata prevista dagli statuti dei sinodi polacchi successivi al Concilio. Ai genitori che chiedono di ammettere anticipatamente alla comunione i loro figli sono poste condizioni relativamente facili da adempiere. Essi devono distinguersi per la fede profonda, garantire l'adeguata educazione morale e religiosa dei figli, e prendersi cura della loro vita eucaristica. Cfr. *Statuty II Synodu Gdanskiego*, Gdansk-Oliwa, 1976, p. 47-48; *Wiara modlitwa i zycie w Kosciole Katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej*, Katowice-Rzym, 1976, p. 59.

Per i fanciulli che si trovino in pericolo di morte, il legislatore detta condizioni ancor meno gravose. A questi bambini « la santissima eucarestia può essere amministrata se possono distinguere il Corpo di Cristo dal cibo comune e ricevere con riverenza la comunione » (21). È quindi necessario che i bambini sappiano distinguere l'eucarestia da ogni forma di pane, anche dalla ostia semplice, non consacrata.

Sebbene il codice non menzioni in questo contesto i bambini minorati psichici, riteniamo che solo in parte possa essere loro applicata la normativa relativa ai fanciulli che si trovino in pericolo di morte. I genitori devono impartire loro, nei limiti del possibile, una formazione più ricca e profonda.

È ovvio che l'obbligo di introdurre alla vita eucaristica i bambini non può considerarsi adempiuto allorché questi ultimi siano stati preparati a ricevere la prima comunione. I genitori devono educarli a frequentare con maturità l'eucarestia, non solo con le parole, ma anche con l'esempio (22). I vescovi polacchi raccomandano che nei giorni festivi tutta la famiglia riceva la comunione (23). I genitori devono insegnare ai figli a ricorrere frequentemente alla comunione. L'obbligo di accostarsi a tale sacramento almeno una volta l'anno costituisce un minimo (24). Attualmente sta avendo sempre maggiore diffusione la consuetudine di ricevere frequentemente l'eucarestia. I genitori devono insegnare ai loro figli le adeguate disposizioni — interiori ed esteriori — per accostarsi convenientemente a questo sacramento e aiutarli a formarsi una coscienza retta, cosicché, se necessario, possano ricorrere previamente al sacramento della penitenza (25), e insegneranno loro anche la pratica del digiuno eucaristico (26). Il digiuno non riguarda, com'è noto, l'acqua e le medicine, come pure non interessa le persone malate. I genitori devono insegnare ai figli a curare la modestia del corpo e del vestito, e a seguire degnamente la messa.

I ragazzi che abbiano compiuto il settimo anno sono obbligati a partecipare alla messa domenicale e a quelle dei giorni di precet-

---

(21) Can. 913 § 2.

(22) Cfr. can. 774 § 2. Vedi pure *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., p. 19-20.

(23) *Zalecenia duszpasterskie Episkopatu Polski*, cit., p. 87-88; cfr. H. KÖNIG, *op. cit.*, p. 64.

(24) Cfr. can. 919-920.

(25) Cfr. can. 916 e 989.

(26) Cfr. can. 919.

to (27). I bambini più piccoli non riescono ad adempiere questo dovere senza l'aiuto dei genitori. Questi sono quindi responsabili della partecipazione dei loro figli alla messa domenicale o comunque di precetto.

In caso di malattia i bambini ricoverati negli ospedali, o anche quelli che si trovino nelle proprie case, possono ricevere l'eucarestia, a condizione che abbiano già fatto la prima comunione. I genitori devono sapere che se il proprio figlio si trova in pericolo di morte — in seguito ad un incidente, per malattia o altro —, occorre che riceva il conforto dell'eucarestia come Viatico (28).

### 3. *Conclusioni.*

Come tutti i credenti, anche i genitori hanno l'obbligo di contribuire all'edificazione del popolo di Dio. Tale loro vocazione si realizza anzitutto per mezzo dell'educazione religiosa dei figli all'interno dello stesso nucleo familiare. Essa costituisce il più importante compito dei genitori cristiani, e tale importanza sarà maggiore in quelle situazioni ove i fanciulli possono essere preparati a ricevere l'eucarestia solamente dai genitori, o comunque in quelle ove i primi non ricevano un adeguato esempio riguardo alla vita eucaristica.

L'educazione eucaristica va considerata quale centro di tutta l'educazione religiosa. Il pastori d'anime devono insegnare ai genitori il significato, le forme e i termini di tale educazione per i loro figli.

Dapprima i genitori devono insegnare ai bambini, nei modi in cui sia dato a questi di intendere, a partecipare alla messa, a viverla, a desiderarla. In questo campo ha grande importanza la catechesi domestica, nell'ambito familiare. Il secondo importante compito consiste nel preparare sufficientemente il fanciullo al sacramento della penitenza, e nel farlo accostare alla prima comunione. Proprio di tale compito sono responsabili anzitutto i genitori; essi possono proporre il tempo più opportuno per far amministrare al bambino la prima comunione, e possono chiedere che questi sia ammesso anticipatamente all'eucarestia. La responsabilità dei genitori è specialmente grave in caso di malattia, deficienza psichica o pericolo di morte del bambino. I genitori devono educare i figli affinché imparino a frequentare con maturità e ricchezza di frutti l'eucarestia.

---

(27) Cfr. can. 1247-1248 e can. 11; vedi pure *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., p. 115.

(28) Cfr. can. 921 § 1 e 3.

È obbligo dei genitori preparare i bambini a fare un buon uso della messa, e farli accostare degnamente alla mensa del Signore. Bisogna in particolare aver riguardo alla difficile situazione di chi educa da solo il proprio bambino, o non può far affidamento sull'aiuto dell'altro genitore per l'educazione religiosa del figlio. In casi simili va offerto un aiuto eccezionale, le cui forme devono essere stabilite dai pastori d'anime e dalle famiglie cristiane nel cui interno tali problemi non si riscontrano. Ha grande valore nell'educazione alla vita eucaristica l'esempio dei genitori e la loro collaborazione con i pastori.

